

- Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Shandong,
- Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.
- (9) Una visita è stata inoltre effettuata presso la società Shanghai Futures Exchange, Shanghai.
- (10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
- (11) Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente o per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

1.3. Ambito dell'inchiesta

- (12) Il produttore esportatore brasiliano ha asserito che la Russia avrebbe dovuto essere inclusa nell'ambito dell'inchiesta poiché, durante l'intero periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Russia e le quote di mercato della stessa erano considerevoli, al punto da superare quelle dell'Armenia. Inoltre, il produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che i prezzi delle importazioni dalla Russia erano pari a quelli delle importazioni dei paesi interessati e che, al momento dell'apertura del procedimento, sussistevano elementi di prova sufficienti a comprovare, a prima vista, l'esistenza di pratiche di dumping.
- (13) Nell'esaminare la denuncia, la Commissione è giunta alla conclusione che, per quanto riguarda la Russia, non sussistevano, a prima vista, sufficienti elementi di prova del dumping. Di conseguenza, la non inclusione della Russia nella denuncia è stata ritenuta giustificata. In assenza di elementi comprovanti l'esistenza di dumping, poco importa che i volumi delle importazioni e/o le quote di mercato delle importazioni originarie della Russia fossero effettivamente più ingenti di quelli di uno o più paesi oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione del produttore esportatore brasiliano è stata pertanto respinta.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (14) Le industrie utilizzatrici comunitarie, vale a dire le «imprese di avvolgimento», hanno ribadito che il prodotto in esame dovrebbe comprendere anche le bobine standard, cioè rotoli di fogli di alluminio di peso inferiore a 10 kg, perché se si adottano misure unicamente per le importazioni di fogli di alluminio di peso superiore a 10 kg («rotoli jumbo»), si potrebbe provocare un aumento delle

esportazioni di rotoli standard a basso prezzo dai paesi interessati. Esse hanno inoltre sostenuto che entrambi i prodotti presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche; l'unica differenza consiste nel tipo di imballaggio.

- (15) Nei considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio si è concluso che le bobine standard e i rotoli jumbo sono prodotti diversi per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli usi finali di base. La successiva inchiesta ha confermato tali conclusioni. Le differenze fisiche tra i rotoli standard e quelli jumbo vanno infatti al di là del semplice imballaggio, in quanto il prodotto in esame deve essere ribobinato prima di essere reimballato e rivenduto al cliente finale. È stato inoltre stabilito che gli acquirenti, i canali di vendita e gli utilizzi di base sono diversi. Non si è ritenuto pertanto opportuno includere le bobine standard nella definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.
- (16) L'affermazione secondo la quale le importazioni di rotoli jumbo possono essere sostituite da importazioni di bobine standard sarà esaminata nei considerando da 97 a 99.
- (17) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 21 del regolamento provvisorio.

3. TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM) E PAESE DI RIFERIMENTO

3.1. Armenia

- (18) L'unico produttore esportatore armeno ha contestato le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 24 a 31 del regolamento provvisorio.
- (19) La società ha affermato innanzitutto che la Commissione ha sbagliato nel ritenere che una società armena dovrebbe richiedere il TEM, dal momento che l'Armenia è un paese a economia di mercato ai sensi dell'accordo antidumping dell'OMC e che tale paese non dovrebbe più essere citato nella nota relativa all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base antidumping.
- (20) Tuttavia, come precisato nel considerando 25 del regolamento provvisorio, l'Armenia è esplicitamente menzionata nella nota dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base come facente parte dei paesi non retti da un'economia di mercato. Il trattamento applicato ai produttori esportatori dei paesi che sono membri dell'OMC senza essere paesi a economia di mercato è indicato all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b). Tali disposizioni sono state pienamente rispettate nella presente inchiesta. L'argomentazione è stata quindi nuovamente respinta.

